




Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Autorità indipendente di ricorso
in materia radiotelevisiva AIRR

Rapporto annuale 2022 dell'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva AIRR





Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

**Autorità indipendente di ricorso
in materia radiotelevisiva AIRR**

Rapporto annuale 2022 dell’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva AIRR

Prefazione

La prefazione di un rapporto annuale è sempre una retrospettiva dell'anno passato. Ai lettori e alle lettrici che non amano guardarsi indietro, consiglio di saltarla e di continuare a leggere da pagina 6.

Il 2022 è iniziato con sfide del tutto particolari: le deliberazioni dell'AIRR devono svolgersi, per legge, pubblicamente, il che è importante proprio perché la nostra procedura non intende tutelare interessi particolari, bensì la libera formazione delle opinioni della collettività. All'inizio del 2022 vigevano severe misure pandemiche disposte dalle autorità, in particolare la cosiddetta «regola 2G» (accesso limitato a persone vaccinate o guarite). Considerato l'obbligo del certificato, che prevedeva ad esempio per i guariti una discutibile «data di scadenza», secondo la mia comprensione del diritto il principio della pubblicità delle deliberazioni e a maggior ragione quello della pubblicità riservata alle parti non erano più conciliabili con le nostre deliberazioni pubbliche. Sarebbe stata una contraddizione anche far viaggiare durante il regime pandemico i nostri membri per ore e ore con i mezzi pubblici per partecipare a Berna a una deliberazione di mezza giornata. A prescindere da ciò, c'era il rischio latente di non raggiungere, a causa di quarantene o isolamenti, il quorum minimo di sei membri, necessario per la validità delle deliberazioni dell'AIRR. Di conseguenza, a febbraio, le deliberazioni si sono svolte ancora una volta in forma digitale e, in quell'occasione, per la prima volta abbiamo accolto un ricorso contro la copertura mediatica del coronavirus (decisione b. 900; punto 8.2).

A partire dalla primavera è poi tornata una sorta di normalità. Il numero dei ricorsi pervenuti è stato simile a quello degli anni precedenti il 2020 e i temi sono tornati a essere più vari (punti 7.1 – 7.4). A settembre abbiamo potuto recuperare l'uscita dell'AIRR a Losanna, inclusa la piacevole visita al Tribunale federale dopo la sua ristrutturazione. Massima attenzione ha suscitato la nostra decisione, secondo cui l'esclusiva diffusione delle allocuzioni del Consiglio federale prima di votazioni popolari federali, per come avviene oggi, non è compatibile con il principio della pluralità tutelato dal diritto in materia di programmi (decisione b. 919; punto 8.4). Ammiccando a chi critica che siamo un'ADRR, ovvero un'autorità dipendente di ricorso, anziché un'AIRR, si può aggiungere che questa decisione unanime può esse-

re considerata se non altro un segno della nostra indipendenza, considerato che i nostri nove membri sono tutti nominati proprio dal Consiglio federale.

A fine novembre, una delegazione dell'AIRR si è nuovamente recata al Tribunale federale di Losanna per seguire le argomentazioni dei cinque giudici in occasione della deliberazione riguardante una sentenza avente per oggetto una decisione dell'AIRR di non entrata nel merito (sentenza TF 2C_1023/2021). La conclusione, secondo cui prima gli organi di mediazione della SSR e poi l'AIRR abbiano la competenza anche in caso di contestazioni correlate alla cancellazione ed eventualmente alla mancata pubblicazione dei commenti dei lettori nella cosiddetta ulteriore offerta editoriale della SSR (tra cui contributi online, contributi Instagram), potrebbe stravolgere alquanto la nostra attività. Vedremo presto quanti ricorsi riceveremo effettivamente da chi scrive commenti. La decisione del Tribunale federale è ad ogni modo una vittoria per la libertà d'espressione (vedi la mia prefazione al rapporto 2021), anche perché l'AIRR, basandosi sul messaggio del Consiglio federale, aveva sostenuto una concezione giuridica diversa (decisione b. 901; vedi punto 9.2).

Tornando all'inizio della presente prefazione, concludo con alcune parole critiche. La prontezza nell'escludere e la disinvoltura nell'insultare le persone hanno lasciato il segno nella nostra società. La perdita di fiducia nella politica, nella scienza, nei media e nel prossimo fa riflettere. Fermarsi, volgere uno sguardo onesto al passato e fare un po' di autoriflessione non sembrano essere in voga. Peccato. Resta però una consolazione: la fiducia non può essere disposta da nessuna autorità e tanto meno richiesta in virtù di un qualche status. Anche il cosiddetto quarto potere non deve servire sé stesso o i tre poteri ufficiali, bensì il Popolo. Chi non si guadagna la fiducia di tutti i cittadini agendo con sincerità e benevolenza mette in conto che una parte consistente del pubblico volti le spalle orientandosi altrove.

Mascha Santschi Kallay
Presidente dell'AIRR

Indice

1	Compiti e basi giuridiche	6
2	Composizione dell’Autorità di ricorso	7
3	Segreteria	7
4	Finanze	8
5	Organi di mediazione delle emittenti radiotelevisive	8
5.1	Organi di mediazione delle emittenti radiotelevisive private	8
5.2	Scambio tra gli organi di mediazione e l’AIRR	9
6	Sedute e deliberazioni	10
7	Procedure di ricorso	10
7.1	Andamento dei casi	10
7.2	Contenuti redazionali contestati	11
7.3	Aspetti giuridici	11
7.4	Ricorsi accolti	13
8	Giurisprudenza dell’AIRR	13
8.1	Decisione b. 898 del 9 dicembre 2021 concernente SRF News, contributo Instagram intitolato «Er ist barrierefrei: Wir gendern neu mit Doppelpunkt» del 14 aprile 2021	13
8.2	Decisione b. 900 del 3 febbraio 2022 concernente Televisione RTS, trasmissione «Le 19h30» del 23 agosto 2020, servizio intitolato «Face au coronavirus, la stratégie suédoise montre ses limites»	15
8.3	Decisione b. 920/921/922 del 1° settembre 2022 concernente Televisione SRF, trasmissione «Arena» del 18 marzo 2022 intitolata «Parteispitzen zum Ukraine-Krieg»	16
8.4	Decisione b. 919 del 1° settembre 2022 concernente Radio SRF, parere del Consiglio federale del 25 aprile 2022 sul progetto «Frontex»	18
8.5	Decisione b. 915 del 23 giugno 2022 concernente Televisione RTS, trasmissione «Mise au Point» del 14 novembre 2021, servizio intitolato «La haine avant la votation sur la loi COVID»	19

9	Giurisprudenza del Tribunale federale	21
9.1	Sentenza 2C_432/2022 del 31 ottobre 2022	21
9.2	Sentenza 2C_1023/2021 del 29 novembre 2022	22
10	Ambito internazionale	22
11	Informazione del pubblico	23
Allegato I: Composizione dell'AIRR e della segreteria		24
Allegato II: Statistica per il periodo 1984 – 2022		25

1 Compiti e basi giuridiche

In veste di autorità federale organizzata in maniera analoga a un tribunale e indipendente dall'amministrazione, dal 1984 l'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (AIRR) giudica i ricorsi presentati contro i contenuti dei media elettronici. Ciò riguarda le trasmissioni radiofoniche e televisive di emittenti svizzere nonché l'ulteriore offerta editoriale della Società svizzera di radiotelevisione (SSR), che comprende soprattutto contenuti online. Tra i compiti dell'AIRR vi è anche quello di giudicare i ricorsi contro il negato accesso a un programma di un'emittente svizzera e alla parte redazionale dell'ulteriore offerta editoriale della SSR.

In una decisione di principio del 29 novembre 2022, il Tribunale federale ha stabilito che anche la funzione commenti ai contributi redazionali dei forum online o dei canali social della SSR rientra nell'ulteriore offerta editoriale. Pertanto, anche in caso di controversie correlate alla cancellazione dei suddetti commenti, si potrà in futuro procedere per via legale attraverso gli organi di mediazione della SSR e l'AIRR (vedi punto 9.2).

Nell'iter procedurale sono anteposti all'AIRR gli organi di mediazione, che fungono da conciliatori tra le parti, assumendo un'importante funzione in tutto il sistema di vigilanza sui contenuti dei media elettronici. L'AIRR nomina i tre responsabili degli organi di mediazione per le emittenti radiotelevisive private ed esercita la vigilanza sul loro operato.

L'attività dell'AIRR si basa sull'articolo 93 capoverso 5 della Costituzione federale (Cost.; RS 101), secondo il quale i ricorsi in materia di programmi possono essere deferiti a un'autorità indipendente di ricorso. Le disposizioni d'esecuzione sono contenute nella legge federale sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40), nell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV; RS 784.401) e nel Regolamento AIRR approvato dal Consiglio federale (RS 784.409). Dal punto di vista procedurale trova applicazione, a titolo sussidiario, anche la legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021). Essendo una commissione extraparlamentare della Confederazione, hanno rilevanza per l'AIRR anche le disposizioni dell'ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA; RS 172.010.1). L'AIRR è una commissione decisionale orientata al mercato.

Il diritto internazionale rilevante, come le disposizioni direttamente applicabili in materia di programmi della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera (CETT; RS 0.784.405), non ha al momento alcun ruolo o ne ha uno solo marginale per la giurisprudenza, in quanto non va oltre il diritto nazionale. Sono invece rilevanti ai fini dell'esame dei ricorsi la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) sulla libertà d'espressione secondo l'articolo 10 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101) e la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di diritti fondamentali.

2 Composizione dell'Autorità di ricorso

Nell'anno in esame la composizione della Commissione non è cambiata (vedi per i membri dell'AIRR l'allegato I). Il mandato dei nove membri, che esercitano la loro funzione a titolo accessorio, si concluderà alla fine del 2023. Il tasso di occupazione della presidente Mascha Santschi Kallay è del 25 per cento, quello della vicepresidente Catherine Müller del 20 per cento mentre quello degli altri membri della Commissione del 15 per cento.

3 Segreteria

Anche nella composizione della segreteria, che supporta l'AIRR dal punto di vista tecnico e amministrativo, non vi sono stati cambiamenti. Essa si compone di tre persone, per un tasso di occupazione complessivo pari a due posti di lavoro a tempo pieno. In primavera è giunto al termine l'aumento per un anno del tasso di occupazione dei due giuristi. Si era trattato di una misura implementata per smaltire il numero delle pendenze accumulate a seguito del record di ricorsi pervenuti nel 2020. Nell'anno in esame è stato inoltre possibile accorciare la durata delle procedure di ricorso dinanzi all'AIRR. I collaboratori hanno lavorato nuovamente perlopiù negli uffici della segreteria alla Christoffelgasse 5 a Berna e per la restante parte in home office.

La segreteria si occupa principalmente dell'istruzione delle procedure, della stesura delle motivazioni delle decisioni, della consulenza alla Commissione, dell'organizzazione delle deliberazioni e di altre sedute nonché della gestio-

ne degli affari. Redige inoltre i pareri all'attenzione del Tribunale federale nel quadro di consultazioni, gestisce il sito Internet come pure l'account Twitter ed è responsabile dell'archiviazione. Infine, funge da anello di congiunzione con l'Amministrazione federale e il pubblico.

4 Finanze

Sul piano amministrativo l'AIRR è integrata nella Segreteria generale del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC). Insieme a tutte le altre autorità indipendenti aggregate al DATEC, l'AIRR fa parte dell'unità amministrativa «Autorità di regolazione delle infrastrutture» (RegInfra), che dispone di un preventivo globale. Il quadro con incidenza sul finanziamento previsto in quest'ultimo per l'AIRR per il 2022, pari a circa 800 000 franchi per spese del personale e uscite per beni e servizi, ha potuto essere rispettato.

5 Organi di mediazione delle emittenti radiotelevisive

5.1 Organi di mediazione delle emittenti radiotelevisive private

Il mandato degli organi di mediazione delle emittenti radiotelevisive private, designati dall'AIRR, scadrà al termine del 2023. Oliver Sidler, avvocato e specialista di diritto dei media del Cantone di Svitto, dirige l'organo di mediazione per le regioni di lingua tedesca e romancia, Denis Sulliger, avvocato di Vevey, quello per la regione di lingua francese e Francesco Galli, avvocato di Lugano, quello per la regione di lingua italiana. Svolgono la funzione di supplenti Toni Hess (avvocato di Coira), Francesco Galli e Paolo Caratti (avvocato di Bellinzona).

I tre organi di mediazione indipendenti presentano ogni anno un rapporto di attività all'AIRR. L'informazione al pubblico avviene tramite un sito Internet comune (<https://www.ombudsman-rtv-priv.ch>).

Nell'anno in esame l'AIRR ha ritenuto palesemente infondate le denunce presentate contro i responsabili dell'organo di mediazione di lingua italiana.

5.2 Scambio tra gli organi di mediazione e l'AIRR

Il 16 agosto 2022 si è svolto a Berna l'incontro annuale tra una delegazione dell'AIRR e i responsabili degli otto organi di mediazione delle emittenti radiotelevisive. Alla riunione ha partecipato anche un rappresentante dell'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM), al quale spetta la vigilanza sui cinque organi di mediazione della SSR.

Durante l'incontro i partecipanti hanno informato sulle proprie attività e sfide dello scorso anno. Le delegazioni dell'AIRR e dell'UFCOM hanno riferito in merito all'attività di vigilanza svolta nei confronti degli organi di mediazione ad essi subordinati. Inoltre, hanno fatto un sunto della giurisprudenza attuale ed esposto le principali procedure in corso dinanzi ad autorità di ricorso. Ad esempio, in relazione a un caso pendente dinanzi al Tribunale amministrativo federale è sorta la questione se le norme che disciplinano la sospensione dei termini di cui all'articolo 22a capoverso 1 PA nei giorni di Natale, Pasqua e in estate si applichino anche al termine di 20 giorni stabilito per la presentazione di un reclamo dinanzi all'organo di mediazione.

Nel frattempo il Tribunale federale ha deciso in merito all'importante questione della competenza in relazione alla cancellazione di commenti nei forum online o nei canali social, aspetto rilevante specialmente anche per gli organi di mediazione della SSR (vedi punto 9.2). Un procedimento concernente la decisione dell'AIRR b. 718 (caso Giroud), confermata dal Tribunale federale, è pendente presso la CEDU.

La rappresentanza dell'AIRR ha inoltre informato sui presupposti del reclamo temporale, ovvero del reclamo concernente più trasmissioni o contributi (art. 92 cpv. 3 LRTV), e sui contenuti della procedura secondo l'articolo 89 LRTV, svolta di norma dall'AIRR a seguito di un'accertata violazione del diritto.

Nella discussione è stato tematizzato anche il termine di 40 giorni che la LRTV prevede per il disbrigo dei reclami da parte degli organi di mediazione. In realtà si tratta di un termine ordinatorio, la cui mancata osservanza non ha conseguenze dirette. Tuttavia, nell'interesse di una procedura efficiente e rispettosa del pubblico, detto termine dovrebbe in linea di principio essere

rispettato. Gli organi di mediazione sono tenuti a impartire scadenze alle parti al fine di evitare ritardi nel disbrigo della procedura di reclamo.

6 Sedute e deliberazioni

Nell'anno in esame l'AIRR ha svolto in sette giornate sedute ordinarie, ognuna delle quali composta da una breve parte interna e da una deliberazione sui ricorsi. Le deliberazioni concernenti i 22 casi complessivi sono state tutte svolte pubblicamente. Il tradizionale incontro di due giorni in un luogo diverso da Berna, sede abituale delle sedute, si è tenuto quest'anno a Losanna.

Alcune delegazioni dell'AIRR hanno inoltre incontrato, come menzionato in precedenza (punto 5.2), rappresentanti degli organi di mediazione e dell'UFCOM nonché le presidenze del Consiglio della stampa e della Commissione svizzera per la Lealtà.

7 Procedure di ricorso

7.1 Andamento dei casi

Nel 2022 sono stati interposti 31 nuovi ricorsi, contro i 30 dell'anno precedente. Dei ricorsi pervenuti, 25 erano ricorsi popolari (art. 94 cpv. 2 e 3 LRTV), per i quali la persona fisica ricorrente deve essere sostenuta da almeno altre 20 persone parimenti legittimate a ricorrere (2021: 21). Ad essi si sono aggiunti 6 ricorsi individuali ai sensi dell'articolo 94 capoverso 1 LRTV (2021: 8). In questi casi, la persona ricorrente, sia fisica che giuridica, deve provare di avere uno stretto legame con l'oggetto del contenuto redazionale contestato.

Nel 2022 agli organi di mediazione, anteposti all'AIRR nell'iter procedurale, sono pervenuti complessivamente 774 reclami (2021: 1200). Il 4 per cento dei casi deferiti agli organi di mediazione sono sfociati in un ricorso dinanzi all'AIRR.

7.2 Contenuti redazionali contestati

Nella maggior parte dei casi si è trattato di ricorsi contro trasmissioni mandate in onda o contenuti online pubblicati. Due ricorsi hanno riguardato il rifiuto di accordare l'accesso al programma (ricorsi per negato accesso al programma).

I 31 ricorsi pervenuti nell'anno in esame avevano prevalentemente come oggetto trasmissioni televisive (20). Sei ricorsi hanno riguardato servizi radiofonici, 3 ricorsi contenuti online e altri 2 ricorsi hanno avuto come oggetto diversi media.

I ricorsi si sono riferiti esclusivamente a contenuti redazionali della SSR, in particolare SRF (21), RTS (9) e RSI (1). I nuovi ricorsi hanno avuto come oggetto perlopiù trasmissioni d'informazione e altri tipi di contributi informativi. In merito ai temi trattati, al centro dei contenuti redazionali contestati vi erano la politica sanitaria, votazioni popolari imminenti, questioni attuali di politica nazionale (ad es. la terapia di conversione, il divieto di dissimulare il proprio viso), la guerra in Ucraina e altri conflitti all'estero (Medio Oriente, Svezia). Inoltre, in altri ricorsi, sono stati contestati la scelta musicale di un programma radiofonico, le previsioni meteorologiche, un servizio critico sulla politica dei prezzi di una società di telecomunicazioni e una trasmissione satirica del comico Müslüm.

7.3 Aspetti giuridici

Le procedure dinanzi all'organo di mediazione e all'AIRR possono riguardare non soltanto la prima diffusione di trasmissioni o contributi, ma anche le repliche, qualora venga rispettato il termine di reclamo di 20 giorni previsto dalla legge. Ciò è quanto ha confermato l'AIRR nella sua decisione b. 927 concernente un ricorso contro una clip pubblicata sulla pagina Facebook di SRF Comedy, contenente l'estratto di una puntata della trasmissione satirica «Müslüm Television» andata in onda già nell'aprile 2016.

Gli accordi sull'obbligo di mantenere il segreto, che l'organo di mediazione impone alle parti coinvolte nella procedura di reclamo, non possono essere fatti valere nella procedura dinanzi all'AIRR. Pertanto, in un caso l'AIRR ha

messo agli atti la corrispondenza ricevuta dal ricorrente proveniente dalla procedura di reclamo svoltasi dinanzi all'organo di mediazione (decisione b. 929).

Gli elementi cardine nella valutazione materiale sul piano giuridico dei ricorsi evasi nell'anno in esame sono stati i principi dell'informazione sanciti dal diritto dei programmi, quali il principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti (art. 4 cpv. 2 LRTV) e il principio della pluralità (art. 4 cpv. 4 LRTV) (vedi in particolare anche il punto 7.4 segg.). Nel caso del principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti, ai fini della valutazione dei fatti è rilevante il momento della pubblicazione del contenuto redazionale. In relazione ai requisiti del principio di diligenza giornalistica occorre tenere conto del fatto che le redazioni hanno a disposizione molto meno tempo per preparare servizi d'informazione quotidiana rispetto a quelli di approfondimento. In diversi ricorsi sono stati criticati gli esperti scelti e le loro dichiarazioni. Nelle relative decisioni l'AIRR ha sottolineato che l'emittente, in virtù dell'autonomia in materia di programmi di cui gode, dispone di un ampio margine di discrezionalità nella scelta degli esperti. Ai fini della corretta presentazione di fatti e avvenimenti è importante che la redazione presenti correttamente la persona consultata, indicandone la funzione ed eventuali relazioni d'interesse, e che al pubblico sia riconoscibile che le sue dichiarazioni rappresentano un'opinione e non l'esposizione di un fatto.

In relazione al divieto di discriminazione (art. 4 cpv. 1 LRTV), nella sua decisione b. 927 relativa a un servizio satirico con la presenza del comico Müslüm l'AIRR sottolinea che in ultima analisi è decisivo il messaggio veicolato. Quando viene utilizzata un'espressione potenzialmente discriminatoria come «Shipi» per le persone di origine albanese, nell'esame condotto sulla base del diritto in materia di programmi è imperativo tenere conto anche del contesto.

Non si può ritenere con leggerezza che una trasmissione rappresenti una minaccia all'ordine costituzionale ai sensi dell'articolo 4 capoverso 3 LRTV. Una tale minaccia si configura solo quando un contenuto redazionale compromette effettivamente l'ordine costituzionale. Se un'intervista durante il dibattito televisivo «Arena» di Televisione SRF suscita violente controversie, dibattiti ed emozioni o sfocia in contenziosi giuridici non significa che l'ordine costituito sia già in pericolo (b. 920/921/922).

7.4 Ricorsi accolti

Delle 33 procedure di ricorso evase nell'anno in esame (2021: 37) l'AIRR ha accertato una violazione del diritto in 9 casi (2021: 6). Essa ha ritenuto che il principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti sia stato violato in 3 casi complessivamente concernenti 2 contenuti redazionali di SRF (un servizio radiofonico e il relativo articolo online). I contenuti trattavano di critiche rivolte a un esperto di telefonia mobile (decisione b. 896/899). Al fine della valutazione è stato decisivo il fatto che non fosse stato presentato il punto di vista di due attivisti contrari al 5G, citati per nome, contro i quali erano state rivolte gravi accuse nei contenuti redazionali. L'AIRR ha constatato una violazione del principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti anche nel caso di un contributo Instagram di SRF News sul gender (vedi punto 8.1), di un servizio del telegiornale di RTS sulla situazione del COVID-19 in Svezia (vedi punto 8.2) come pure di una puntata della trasmissione «Arena» di Televisione SRF sulla guerra in Ucraina, contro la quale erano stati presentati 3 ricorsi (vedi punto 8.3). Infine l'AIRR ha ritenuto che 2 trasmissioni su imminenti votazioni popolari, ossia una trasmissione televisiva di RTS e un servizio di Radio SRF con l'allocuzione di un consigliere federale, fossero contrarie al principio della pluralità (vedi punti 8.4 e 8.5).

8 Giurisprudenza dell'AIRR

Questo capitolo presenta alcune decisioni pubblicate nell'anno in esame, in primo luogo quelle dei ricorsi accolti. Tutte le decisioni pubblicate nel 2022 possono essere consultate, con la motivazione integrale e in forma anonimizzata, nella banca dati delle decisioni sul sito Internet dell'AIRR (<https://www.ubi.admin.ch>).

8.1 Decisione b. 898 del 9 dicembre 2021 concernente SRF News, contributo Instagram intitolato «Er ist barrierefrei: Wir gendern neu mit Doppelpunkt» del 14 aprile 2021

Fattispecie: Il 14 aprile 2021, SRF News ha annunciato, tra le altre cose, sul suo canale Instagram che le redazioni dei social media avrebbero utilizzato in futuro i due punti anziché l'asterisco di genere. SRF News ne cita le ragioni

nella sua comunicazione, facendo riferimento alla «Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS)», società per la lingua tedesca, che ammetterebbe questo uso pragmatico della forma contratta. Nel ricorso presentato si sostiene che il riferimento alla GfdS non è corretto. Il ricorrente aveva più volte segnalato l'errore alla redazione, servendosi della funzione commenti sotto il post, ma i suoi commenti erano stati cancellati e ignorati.

Considerandi: La GfdS è un'associazione tedesca finanziata principalmente dallo Stato, che monitora l'evoluzione della lingua tedesca ed elabora raccomandazioni per l'uso della stessa. Pur condividendo gli sforzi volti a un suo uso non sessista, esige il rispetto di alcuni criteri previsti dalle direttive vigenti. Oltre ad aver formulato una valutazione negativa sul succitato uso dei due punti, la GfdS lo sconsiglia espressamente in quanto porrebbe non pochi problemi grammaticali («nicht wenige grammatikalische Probleme»).

Il riferimento alla GfdS fatto nel contributo in questione non corrispondeva quindi ai fatti. La redazione ha palesemente disatteso i principi della diligenza giornalistica, non avendo svolto correttamente le ricerche sulla posizione della GfdS in merito all'uso non sessista della lingua, e in particolare sull'uso dei due punti, e non avendo fornito un'informazione corretta. Quella del contributo contestato è una comunicazione concernente il proprio ambito di attività. In simili casi l'onere richiesto alle redazioni per chiarire la fattispecie è di norma di gran lunga minore rispetto a quello necessario per altri contenuti redazionali che non riguardano il loro settore di attività. Nelle comunicazioni di una redazione concernenti il suo ambito di attività, il pubblico dovrebbe ancor di più poter partire dal presupposto che le informazioni diffuse corrispondano al vero, più di quanto non avvenga nel caso di contributi su altri temi o argomenti.

Inserendosi in un contributo relativamente breve concernente il proprio ambito di attività e riguardante un tema controverso, l'errore della redazione non è di rilevanza secondaria. Sulla base di tale contributo, gli utenti sono stati erroneamente indotti a supporre che anche un'associazione specializzata come la GfdS sostenesse l'uso dei due punti di genere, elemento rilevante per la formazione dell'opinione. Per questi motivi il contributo ha violato il principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti. Con 7 voti contro 2, l'AI RR ha accolto il ricorso. La decisione è passata in giudicato.

8.2 Decisione b. 900 del 3 febbraio 2022 concernente Televisione RTS, trasmissione «Le 19h30» del 23 agosto 2020, servizio intitolato «Face au coronavirus, la stratégie suédoise montre ses limites»

Fattispecie: Il 23 agosto 2020, nel quadro della trasmissione d'informazione «Le 19h30» della Televisione RTS, è stato trasmesso un servizio sulla strategia svedese per la lotta al coronavirus, la quale si differenziava considerevolmente da quella della maggior parte degli altri Paesi europei, in particolare per aver rinunciato al lockdown. Un ricorso popolare ha criticato il servizio per la sua parzialità e tendenziosità nonché per le informazioni false in esso contenute.

Considerandi: La libertà dei media e l'autonomia in materia di programmi garantiscono in linea di principio la possibilità di criticare la politica sanitaria di un Paese come la Svezia. Tuttavia, ciò implica che i fatti essenziali siano presentati correttamente e che i diversi punti di vista siano espressi in modo trasparente. Non si può partire dal presupposto che il pubblico della trasmissione disponga di approfondite conoscenze della politica sanitaria svedese nel contesto del COVID-19.

Il servizio ha fornito un quadro disastroso della strategia svedese: ci sarebbe stata una selezione impietosa a scapito delle persone anziane, ammalate e fragili, come menzionato in diverse dichiarazioni, quali «la Suède a fait des choix drastiques» (la Svezia ha fatto scelte drastiche) e «sélection impietoyable» (selezione impietosa). Questa valutazione si è basata in particolare sulla testimonianza di un uomo che ha raccontato della morte del padre, al quale in ospedale era stato negato il respiratore necessario alla sua sopravvivenza, e su un presunto documento ufficiale in cui si affermava che non era necessario in tutti i casi prolungare la vita delle persone ultraottantenni o dei pazienti ammalati, essendo entrambe categorie a rischio. Tuttavia, la redazione ha omesso di fornire ulteriori informazioni rilevanti su questi aspetti e di inquadrarli nel contesto. Al termine del filmato si è comunque espresso un rappresentante dell'autorità sanitaria svedese, però la sua breve dichiarazione, peraltro molto generica, non ha modificato il carattere parziale e tendenzioso del servizio. A causa delle carenze riscontrate, il pubblico non era nelle condizioni di farsi una propria opinione sugli effetti delle misure svedesi anti COVID presentate nel servizio. Pertanto è stato violato il princi-

pio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti. Con 6 voti contro 3, l'AIRR ha accolto il ricorso. La decisione è passata in giudicato.

8.3 Decisione b. 920/921/922 del 1° settembre 2022 concernente Televisione SRF, trasmissione «Arena» del 18 marzo 2022 intitolata «Parteispitzen zum Ukraine-Krieg»

Fattispecie: Il 18 marzo 2022, nel quadro della trasmissione «Arena», Televisione SRF ha trasmesso un dibattito sulla guerra in Ucraina con rappresentanti dei vertici di diversi partiti. Contro la trasmissione sono stati presentati tre ricorsi popolari che hanno criticato l'intervista faccia a faccia del moderatore al presidente del gruppo parlamentare dell'UDC Thomas Aeschi, sostenendo che la stessa si configurava come la messa in scena di un'udienza di tribunale.

Considerandi: Oggetto dell'intervista è stata un'affermazione fatta da Thomas Aeschi il 16 marzo 2022 nel quadro di un dibattito parlamentare speciale sulla guerra in Ucraina («Es darf nicht sein, dass Nigerianer oder Iraker mit ukrainischen Pässen plötzlich 18-jährige Ukrainerinnen vergewaltigen. Das darf nicht zugelassen werden.»; Non è accettabile che nigeriani o iracheni con passaporto ucraino stuprino d'un tratto diciottenni ucraine. Questo non deve essere permesso). Già prima della trasmissione le sue parole avevano suscitato accese reazioni e fatto sì che i Verdi rinunciassero a partecipare al dibattito, dopo che la redazione aveva reso nota la partecipazione di Thomas Aeschi in veste di rappresentante dell'UDC e informato che si sarebbe discusso della sua controversa dichiarazione.

Nell'intervista faccia a faccia, il cui formato editoriale è in realtà noto al pubblico, il moderatore aveva assunto un ruolo particolare. Non si era limitato a porre al suo interlocutore domande critiche, dure e tutt'al più provocatorie, come abitualmente avviene nelle interviste di confronto ammesse in linea di principio dall'autonomia in materia di programmi; nel controverso faccia a faccia, il moderatore aveva invece presentato in modo inequivocabile, senza quindi sollevare alcun dubbio al riguardo, la qualifica da lui formulata, ossia che si trattasse di razzismo, sottolineando peraltro questo punto a più riprese con la scelta delle sue parole. Riferendosi a una presa di posizione della Commissione federale contro il razzismo (CFR), apparsa in sovrapposizione, nonché a procuratori pubblici ed esperti di diritto penale, senza però farne

il nome, il moderatore aveva spiegato che la controversa affermazione era «rassistisch» (razzista) e che Thomas Aeschi non doveva temere conseguenze penali solo in virtù dell'immunità parlamentare.

Le carenze nella valutazione del moderatore non erano riconoscibili per il pubblico. Mescolando aspetti di carattere sociologico e di diritto penale dell'accusa di razzismo, il moderatore aveva omesso di precisare che la presa di posizione della CFR, che costituiva la propria prova centrale, non era una valutazione di natura giuridica. Inoltre le sue spiegazioni sull'immunità parlamentare erano lacunose. Thomas Aeschi aveva comunque la possibilità di esporre il proprio punto di vista sulle gravi accuse ricevute; tuttavia, poiché il moderatore si era basato su presunte prove autorevoli sconosciute al suo interlocutore e provenienti da diverse fonti, in parte anonime, il consigliere nazionale, le cui risposte erano inoltre state più volte prontamente sminuite verbalmente, non aveva potuto controbattere con elementi equivalenti. Anche in considerazione del fatto che il moderatore avesse presentato la sua valutazione come un dato di fatto, l'intervista a Thomas Aeschi aveva assunto un carattere pro forma.

Sotto il profilo del principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti è determinante, in ultima analisi, l'impressione generale. In realtà, i passaggi citati dell'intervista costituivano in termini di tempo solo una minima parte della trasmissione; tuttavia, visti gli antefatti con rilievo mediatico, l'interesse era elevato e vi erano particolari aspettative del pubblico rispetto a questo episodio. Inoltre, nel prosieguo della trasmissione si era fatto più volte riferimento alla controversa affermazione di Thomas Aeschi. Nel loro insieme, pertanto, le sequenze contestate non costituiscono un punto secondario, ma hanno influenzato in modo giuridicamente rilevante l'impressione generale veicolata dalla trasmissione. Date le carenze riscontrate nell'intervista faccia a faccia si è configurata pertanto una violazione del principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti.

Con 7 voti contro 2, l'AIRR ha accolto i 3 ricorsi. La decisione è passata in giudicato.

8.4 Decisione b. 919 del 1° settembre 2022 concernente Radio SRF, parere del Consiglio federale del 25 aprile 2022 sul progetto «Frontex»

Fattispecie: Il 25 aprile 2022, Radio SRF ha trasmesso sul primo programma l'allocuzione del consigliere federale Ueli Maurer sulla votazione popolare federale riguardante il recepimento del regolamento UE relativo alla guardia di frontiera e costiera europea (adesione della Svizzera al potenziamento di Frontex). Il moderatore annuncia il discorso del consigliere federale ricordando che a distanza di poco più di due settimane si terranno diverse votazioni popolari, tra cui anche quella sul progetto «Frontex». In un ricorso popolare è stato fatto valere che la trasmissione ha violato principi costituzionali e il principio della pluralità e che la posizione del Consiglio federale è stata presentata in modo esclusivo e nel migliore tempo di antenna, senza che lo stesso diritto sia stato riconosciuto alla controparte che aveva lanciato il referendum contro il progetto.

Considerandi: Gli obblighi di diligenza particolari che derivano dal principio della pluralità e che si applicano alle trasmissioni rilevanti ai fini delle votazioni valgono soltanto nel periodo che precede il voto, che è delicato per la formazione della volontà dell'elettorato. Questo periodo inizia di regola con la conferenza stampa del Consiglio federale, che nel caso del progetto «Frontex» si è tenuta il 2 marzo 2022. Il principio della pluralità si applica pertanto anche alla trasmissione del 25 aprile 2022 contestata. Non ha infatti nessuna influenza il fatto che le allocuzioni del Consiglio federale trasmesse in vista di imminenti votazioni popolari costituiscono un particolare formato editoriale con una lunga tradizione. Da quando nel 2006 è entrata in vigore la revisione totale della LRTV, le allocuzioni del Consiglio federale non sottostanno più agli obblighi di diffusione della SSR. Su quest'ultima ricade quindi la sola responsabilità in materia di diritto dei programmi.

Nella sua allocuzione, conformemente alla natura della comunicazione, il consigliere federale Ueli Maurer ha presentato il punto di vista del Consiglio federale e del Parlamento. In veste di rappresentante dei sostenitori del progetto, ha elencato i vantaggi che il recepimento del testo del regolamento comporterebbe per la Svizzera, soprattutto per la sicurezza e la popolazione. Ha inoltre richiamato l'attenzione sulle numerose e nel complesso gravi

conseguenze negative in caso di rifiuto, definendole «für alle spürbar», ossia tangibili per tutti. Il consigliere federale ha comunque menzionato in una frase la principale argomentazione degli oppositori, tuttavia le sue affermazioni sul progetto erano parziali e complessivamente sbilanciate in termini di contenuto. Al termine dell'allocuzione, Ueli Maurer ha poi sottolineato che per i motivi da lui illustrati, il Consiglio federale e l'Assemblea federale raccomandavano di accettare il progetto. Radio SRF 1 non ha dato al comitato referendario un'opportunità equivalente di esporre il proprio punto di vista. Il moderatore non ha nemmeno menzionato altre trasmissioni del programma che avevano o avrebbero dato spazio al punto di vista dei contrari al progetto.

L'obiettivo del principio della pluralità nelle trasmissioni rilevanti per le votazioni è quello di garantire pari opportunità a entrambi gli schieramenti, presentando i diversi punti di vista in modo equivalente e impedendo così d'influenzare in modo unilaterale il pubblico. Di conseguenza, la trasmissione contestata non ha soddisfatto i requisiti particolari concernenti l'equilibrio, l'imparzialità e la correttezza. Mentre il capo del Dipartimento competente ha avuto la possibilità di spiegare, nel migliore tempo di antenna e in un momento particolarmente importante per la formazione della volontà popolare in merito al testo in votazione, la posizione del Consiglio federale e dell'Assemblea federale in modo parziale e senza contraddittorio, la stessa possibilità o un'opportunità analoga è stata invece negata agli oppositori. Pertanto è stato violato il principio della pluralità.

L'AIRR ha accolto il ricorso all'unanimità. La SSR ha impugnato la decisione presso il Tribunale federale.

8.5 Decisione b. 915 del 23 giugno 2022 concernente Televisione RTS, trasmissione «Mise au Point» del 14 novembre 2021, servizio intitolato «La haine avant la votation sur la loi COVID»

Fattispecie: Nel quadro della trasmissione «Mise au Point» del 14 novembre 2021, Televisione RTS ha trasmesso un reportage sul clima politico deteriorato in Svizzera alla vigilia della votazione popolare del 28 novembre 2021 sulla modifica della legge COVID-19. In un ricorso popolare presentato contro la trasmissione viene fatta valere la violazione di diverse disposizioni del diritto

in materia di programmi (art. 4 cpv. 1 – 4 LRTV). Secondo i ricorrenti non è stato dato sufficiente spazio agli oppositori delle misure statali anti COVID e il servizio non ha affrontato le ragioni del peggioramento del clima politico, per il quale erano responsabili anche i sostenitori delle misure.

Considerandi: La valutazione dell'AIRR, basata sul diritto in materia di programmi, ha posto l'accento sul principio della pluralità. Il reportage è stato trasmesso durante il delicato periodo di formazione della volontà dell'elettorato riguardo alla votazione popolare concernente la modifica della legge COVID-19 (cfr. a proposito anche il precedente punto 8.4). Sebbene l'oggetto in votazione non costituisse in realtà l'argomento vero e proprio, il reportage si prestava comunque a condizionare la formazione della volontà dell'elettorato, essendo stati sottolineati in particolare gli aspetti negativi nella campagna per l'oggetto in votazione, ai quali veniva fatto più volte riferimento nel servizio. L'applicazione del principio della pluralità era quindi pertinente.

Il reportage dà spazio ai responsabili della politica sanitaria dei Cantoni Ginevra e Vallese nonché a un consigliere nazionale del Vallese. Essi riferiscono di gravi minacce e insulti rivolti loro a causa del loro atteggiamento favorevole nei confronti delle misure statali di contenimento del COVID-19. Nel corso del reportage viene trasmesso anche un video circolato sui social media contenente minacce rivolte alla responsabile del Dipartimento della sanità del Cantone di Zurigo. Un rappresentante dell'Ufficio federale di polizia (fedpol) conferma i fatti e fa presente che due autori di minacce di morte indirizzate al responsabile del Dipartimento della sanità del Cantone Vallese hanno potuto essere identificati.

Nel reportage si sono comunque espresse anche tre persone contrarie alle misure di lotta al COVID-19, che allo stesso modo hanno fatto riferimento a un clima politico molto teso e agli attacchi a cui sono esposti gli stessi oppositori delle misure. Le sequenze mostrate erano però molto più brevi e a carattere generico. Questa disparità e il sentimento così trasmesso hanno penalizzato gli oppositori della legge COVID-19, causando così una situazione di squilibrio. Pertanto la redazione non ha soddisfatto i particolari requisiti derivanti dal principio della pluralità atti a garantire la parità di trattamento in vista di votazioni popolari imminenti.

Con 6 voti contro 3, l'AIRR ha accolto il ricorso. La SSR ha impugnato la decisione presso il Tribunale federale.

9 Giurisprudenza del Tribunale federale

Le decisioni dell'AIRR possono essere impuginate mediante ricorso di diritto pubblico direttamente dinanzi al Tribunale federale. La seconda competente Corte di diritto pubblico del Tribunale federale ha giudicato nell'anno in esame tre ricorsi. Nel caso di un ricorso non è entrata nel merito per mancanza di una motivazione sufficiente.

9.1 Sentenza 2C_432/2022 del 31 ottobre 2022

La sentenza riguarda un procedimento relativo a un servizio della trasmissione d'informazione «Le 19h30» diffuso da Televisione RTS e al relativo articolo online di RTS Info. I contenuti avevano affrontato le possibili conseguenze e il procedimento legato alla cattiva condotta di un avvocato e, in particolare, i casi di un eventuale ritiro del brevetto. La RTS aveva illustrato ciò attraverso l'esempio di una sentenza penale di prima istanza del Cantone di Ginevra, peraltro non ancora passata in giudicato, senza però menzionare il nome dell'avvocato interessato. Con la decisione b. 863 del 9 dicembre 2021, l'AIRR aveva respinto i ricorsi dell'avvocato, che l'interessato ha impugnato dinanzi al Tribunale federale.

Allineandosi alla decisione dell'AIRR, il Tribunale federale è giunto alla conclusione che entrambi i contenuti non violano né il principio della corretta presentazione di fatti e avvenimenti, né il principio della presunzione di innocenza, protetto dall'articolo 4 capoverso 1 LRTV (rispetto dei diritti fondamentali). Rileva che le opinioni personali erano riconoscibili come tali e che non era necessario sentire l'avvocato interessato. In entrambi i casi i fatti salienti erano stati riportati correttamente sulla base delle affermazioni contenute nella sentenza penale di prima istanza. Lo stesso dicasi anche per lo stato del procedimento: per il pubblico e i lettori era chiaro che la sentenza di prima istanza non era passata in giudicato, pertanto l'emittente ha tenuto conto anche della presunzione di innocenza. Il Tribunale federale ha quindi respinto il ricorso e confermato la decisione dell'AIRR.

9.2 Sentenza 2C_1023/2021 del 29 novembre 2022

Il 10 agosto 2021 SRF News ha pubblicato su Instagram il contributo intitolato «Deutschland schafft kostenlose Corona-Tests ab» (La Germania abolisce i test COVID gratuiti). Lo stesso giorno, un'utente ha scritto un commento nell'apposita colonna, cancellato poco dopo dalla redazione. L'autrice del commento si è opposta intervenendo presso l'organo di mediazione e successivamente presso l'AIRR. Con la sua decisione b. 901 del 22 ottobre 2021, l'AIRR non è entrata nel merito del ricorso, non trattandosi di un contenuto redazionale ai sensi dell'articolo 2c^{bis} LRTV. Per quanto riguarda la mancata competenza, l'AIRR si è basata, come nelle precedenti decisioni, sull'enunciazione del messaggio del Consiglio federale.

Nella deliberazione pubblica del 29 novembre 2022, il Tribunale federale ha accolto, con 4 voti contro 1, il ricorso interposto contro la decisione dell'AIRR di non entrata nel merito, stabilendo che la possibilità di scrivere commenti su contenuti redazionali pubblicati su forum online o canali sociali della SSR rientra nell'ulteriore offerta editoriale di quest'ultima. L'offerta della SSR di forum per lo scambio di opinioni è associata all'obbligo del rispetto dei diritti fondamentali. Con la cancellazione di commenti oppure l'esclusione di utenti dalla funzione commenti, essa interviene nella libertà d'espressione degli interessati. L'articolo 29a Cost. esige in simili casi che vi siano sufficienti vie legali. Né i rimedi giuridici di natura civile o penale e neppure la procedura di vigilanza da parte dell'UFCOM soddisfano i requisiti costituzionali. L'unica via giudiziaria a disposizione è pertanto quella di rivolgersi all'organo di mediazione e all'AIRR. Qualora non si giunga a una mediazione da parte dell'organo preposto, l'AIRR esamina nel caso specifico se la cancellazione di un commento costituisce un'ingerenza inammissibile nella libertà d'espressione.

10 Ambito internazionale

Dal 1996 l'AIRR è membro della European Platform of Regulatory Authorities (EPRA: <https://www.epra.org>). L'EPRA è un'organizzazione indipendente di cui fanno parte 55 regolatori del settore audiovisivo provenienti da 47 Paesi. L'Unione europea, il Consiglio d'Europa, l'Osservatorio europeo dell'audiovisivo, nonché la rappresentante per la libertà dei mezzi d'informazione

dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) detengono lo status di osservatore permanente. Lo scopo principale dell'EPRA è di favorire lo scambio informale di opinioni e informazioni.

Per la prima volta dopo due anni le riunioni ordinarie dell'EPRA si sono tenute nuovamente in presenza, dall'11 al 13 maggio ad Anversa e dal 12 al 14 ottobre ad Antalya. I temi principali trattati sono stati la protezione dei giovani, la regolamentazione e la vigilanza in un contesto digitale con piattaforme di comunicazione e intelligenza artificiale nonché la disinformazione, il pluralismo e la competenza mediatica. L'AIRR è intervenuta a entrambe le riunioni con due collaboratori.

11 Informazione del pubblico

Il sito Internet è lo strumento principale delle relazioni pubbliche dell'AIRR. Nel sito, l'AIRR informa sulla sua attività, la procedura, le condizioni quadro a livello giuridico e la sua organizzazione. È disponibile anche una banca dati di tutte le decisioni emesse dall'Autorità a partire dal 1998 e pubblicate in forma anonimizzata. Oltre che sul sito Internet, l'AIRR informa regolarmente tramite il proprio account Twitter @UBI_AIEP_AIRR. Dopo le deliberazioni pubbliche, l'AIRR pubblica di volta in volta un comunicato stampa in merito ai casi trattati e alle decisioni prese. La presidente è responsabile delle relazioni pubbliche e, anche nell'anno in esame, ha partecipato a diversi eventi. Alla segreteria sono pervenute numerose richieste da parte del pubblico sulle attività dell'AIRR, sui dettagli della procedura e sulle possibilità giuridiche. Per quelle che non riguardavano l'ambito di competenza dell'AIRR (ad es. pubblicità, proventi del canone radiotelevisivo), le persone interessate sono state rinviate alle autorità competenti.


Allegato I: Composizione dell'AIRR e della segreteria

Membri dell'AIRR	In carica dal	Scadenza del mandato
Mascha Santschi Kallay (Avvocato e consulente in comunicazione, LU)	01.10.2016 Presidente	31.12.2023
Catherine Müller (Avvocato e mediatrice, SO)	01.01.2014 Vicepresidente	31.12.2023
Delphine Gendre (Giurista, FR)	01.02.2021	31.12.2023
Nadine Jürgensen (Giornalista e moderatrice, ZH)	01.01.2018	31.12.2023
Edy Salmina (Avvocato, TI)	01.01.2016	31.12.2023
Reto Schlatter (Responsabile di corsi, ZH)	01.01.2015	31.12.2023
Maja Sieber (Giurista, ZH)	01.01.2016	31.12.2023
Armon Vital (Avvocato e notaio, GR)	01.01.2019	31.12.2023
Stéphane Werly (Incaricato cantonale della protezione dei dati e docente di diritto dei media, GE)	01.01.2012	31.12.2023

Segreteria giuridica	In carica dal	Impiego al
Pierre Rieder (Responsabile)	01.10.1997	90 % <i>(dal 01.04.2021 al 31.03.2022 100 %)</i>
Ilaria Tassini Jung	21.08.2012	60 % <i>(dal 01.05.2021 al 30.04.2022 70 %)</i>

Cancelleria	In carica dal	Impiego al
Nadia Mencaccini	01.05.2006	50 %

Allegato II: Statistica per il periodo 1984 – 2022



1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

PROCEDURE DI RICORSO

Interposte	39	23	21	18	24	32	40	50	18	16	13	28	21	25	18	25	25	22	18
Liquidate	31	25	23	16	17	36	35	42	29	22	10	23	29	24	16	28	26	20	18
Riportate	8	6	4	6	13	9	14	21	10	4	8	13	5	6	8	5	4	6	6

TIPO DI RICORSO

Popolare	11	8	6	5	9	11	31	33	10	7	9	16	17	20	14	20	25	16	15
Individuale / interesse pubblico	28	15	15	13	15	21	9	17	8	9	4	12	4	5	4	5	0	6	3
Dipartimento																			

EMITTENTI CHIAMATE IN CAUSA

SSR / RDRS / SRF Radio	11	6	3	3	3	7	6	13	5	2	4	3	2	2	2	2	2	1	4
SSR / TVDRS / SF / SRF Fernsehen	13	9	12	7	14	16	29	29	11	8	5	20	17	16	11	13	16	12	5
SSR / RSR / RTS Radio	2	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
SSR / TSR / RTS TV	9	5	5	4	4	5	4	3	1	3	1	3	0	4	4	2	1	1	4
SSR / RSI Radio	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1
SSR / RSI TV	2	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	1	3	0
SSR / RTR Radio Television Svizzera Rumantscha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
SSR / diverse trasmissioni / pubblicazioni	1	0	1	1	2	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SSR / ulteriore offerta editoriale									0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Radio locali	1	0	1	2	1	1	0	2	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0
Televisioni locali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
Altre televisioni private	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	3	5	3	2
Emittenti straniere	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0

MODO DI LIQUIDAZIONE

Conciliazione	0	0	0	0	0	6	2	1	2	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0
Lettera conciliatoria	3	2	1	3	2	6													
Decisioni d'irricevibilità	3	6	5	1	0	10	7	8	1	9	3	6	14	7	2	4	4	5	1
Decisioni nel merito	23	16	13	10	14	12	24	32	23	12	7	14	14	17	14	22	22	15	17
Ritiro del ricorso	2	1	4	2	1	2	2	1	3	0	0	1	0	0	0	2		0	0

DECISIONI NEL MERITO

Senza violazione della legge	23	14	13	10	11	10	24	29	21	11	8	10	13	13	10	14	19	14	10
Violazione della legge	0	2	0	0	3	2	0	3	2	1	2	4	1	4	4	8	3	1	7

2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

PROCEDURE DI RICORSO

Interposte	14	25	20	20	30	25	16	14	18	20	18	20	26	19	31	26	30	43	30	31
Liquidate	17	20	21	22	19	21	25	13	23	20	18	14	23	28	16	27	35	36	37	33
Riportate	3	8	7	7	17	21	11	13	9	9	8	11	15	6	21	20	15	22	15	13

TIPO DI RICORSO

Popolare	12	20	13	15	19	17	7	9	12	10	9	15	16	16	23	22	22	35	22	25
Individuale / interesse pubblico	2	5	7	5	10	7	9	5	6	10	9	5	10	3	8	4	8	8	8	6
Dipartimento					1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EMITTENTI CHIAMATE IN CAUSA

SSR / RDRS / SRF Radio	2	0	2	3	3	5	1	2	1	2	4	4	7	3	4	1	2	2	6	3
SSR / TVDRS / SF / SRF Fernsehen	7	19	11	7	16	15	11	6	10	11	10	9	9	10	17	15	14	19	13	14
SSR / RSR / RTS Radio	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	2	1	1	0	0	0	3	0	3
SSR / TSR / RTS TV	2	1	1	0	6	1	2	3	3	3	2	3	5	2	0	6	1	2	3	5
SSR / RSI Radio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0
SSR / RSI TV	1	3	5	2	2	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	2	3	3	2	1
SSR / RTR Radio Television Svizra Rumantscha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
SSR / diverse trasmissioni / pubblicazioni	0	0	0	2	0	0	0	0	2	1	1	1	1	1	0	0	3	7	2	2
SSR / ulteriore offerta editoriale	0	0	0	1										1	7	0	2	0	3	3
Radio locali	0	0	0	0	1	0	1	1	2	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
Televisioni locali	0	0	0	2	1	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	1	3	6	0	0
Altre televisioni private	2	1	1	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Emittenti straniere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MODO DI LIQUIDAZIONE

Conciliazione	0	0	0	0																
Lettera conciliatoria																				
Decisioni d'irricevibilità	3	3	3	8	4	6	5	2	3	3	2	2	3	4	8	3	13	11	7	6
Decisioni nel merito	12	16	18	14	14	15	20	11	19	16	15	12	19	24	8	24	22	24	28	27
Ritiro del ricorso	2	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	2	0

DECISIONI NEL MERITO

Senza violazione della legge	11	12	11	10	9	11	16	8	13	12	13	11	16	20	7	20	19	19	22	18
Violazione della legge	1	4	7	4	5	4	4	3	6	4	2	1	3	4	1	4	3	5	6	9

**Autorità indipendente di ricorso in
materia radiotelevisiva AIRR**

Christoffelgasse 5
3003 Berna

Tel. 058 462 55 38

www.airr.admin.ch
info@ubi.admin.ch
Twitter: @UBI_AIEP_AIRR